



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Sezione Procedure Concorsuali

RG: 10 – 1/2023

Il Giudice delegato, dott.ssa Assunta Napoliello
vista la proposta di concordato minore depositata il 18.01.2023 nell'interesse di
DIFINO FRANCESCO e i depositi integrativi del 28.02.2023;
vista la relazione particolareggiata dell'OCC;
esaminati gli atti;

dichiara

aperta la procedura di concordato minore;

dispone

la pubblicazione del presente Decreto mediante inserimento in apposita area del
sito ufficiale del Tribunale di Bari www.tribunale.bari.it, avvalendosi dello staff del
Gruppo Edicom, e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

dispone

la sospensione del procedimento speciale ex art. 72-bis DPR 602/73 avviato
dall'Agenzia delle Entrate quale pignoramento della quota dello stipendio presso il
datore di lavoro Patano Impianti & Costruzioni S.r.l.

ordina

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili
registrati, la trascrizione del presente Decreto presso gli uffici competenti;

assegna

ai creditori termine di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente
Decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale
devono fare pervenire al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica
certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla
proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte

che in mancanza di comunicazione al professionista che svolge le funzioni di OCC
nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla
proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

avverte

i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le
comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante
deposito in Cancelleria;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC fornisca ai creditori, che abbiano
avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione

necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

dispone

vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

avverte

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente Decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente Decreto.

Si comunichi a cura della Cancelleria all'avv. Giuseppina Ostuni nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 09.03.2023

Il Giudice
Dott.ssa Assunta Napoliello